COMUNE DI BUROLO

Unione della Serra
Città Metropolitana di Torino
Via Asilo n. 38 – 10010 BUROLO
Tel. 0125-57136 – Fax 0125-577301
e-mail: burolo@reteunitaria.piemonte.it
PEC: protocollo@pec.comuneburolo.it
P.IVA 01976030013

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE
Art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 26 DEL 24 APRILE 2024

CAPO I

Principi Generali

Art. 1 Procedura di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

 a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

 b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

5. Gli incentivi dovranno riguardare lavori, servizi e forniture giudicate e dichiarate complesse con proprio provvedimento, dal Dirigente, dal Funzionario titolare di E.Q. o altro preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione prima dell'avvio della relativa procedura. Per complesso si intende un lavoro, servizio o fornitura che implichi attività non connotate dall'ordinarietà o routinarietà dell'attività spettante *ius officii*, ma da una complessità (ad esempio sul piano tecnico, normativo o procedurale) che legittimi la deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione (art.24 del D. Lgs. 165/2011 e s.m.i.).

Art. 2 Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

 - responsabile unico del progetto - RUP;

 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;

- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo provvedimento che lo sostituisce.

Art. 3 Gruppo di Lavoro o singolo dipendente

1. Il Dirigente, il Funzionario titolare di E.Q., o altro preposto alla struttura competente o altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, individua, in relazione alla propria organizzazione e prima dell'avvio della singola procedura, con apposito provvedimento, il singolo dipendente o la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro (o sostituzione del singolo dipendente laddove si tratti di singolo soggetto) possono essere poste in essere dal Dirigente, dal Funzionario titolare di E.Q. o altro preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, per motivate ragioni. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri e diversi componenti il gruppo (o al nuovo dipendente laddove si tratti di

singolo soggetto) anche ai fini della corretta assegnazione degli incentivi, secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti delle attività assegnate e, in ogni caso, di qualsivoglia attività presupposto, consequenziale e/o connessa all'affidamento.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti incompatibili ai sensi di Legge e in ogni caso, condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente, il Funzionario titolare di E.Q o altro preposto alla struttura competente o altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione che assegna l'incarico, ai sensi del precedente comma 1, è tenuto ad accertare e attestare nel provvedimento di individuazione, l'insussistenza delle citate situazioni.

Art 4 – Limite Soggettivo dell'Incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'Incentivo

1. Sono esclusi, in ogni caso, dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

 a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

 b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, eccezion fatta per l'eventuale attività di progettazione e/o direzione lavori interna;

 c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;

 d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, anche ai termini dell'art. 56.

 e) i lavori in amministrazione diretta.

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6 - Centrali Uniche di Committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza/Stazione Unica Appaltante, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale/stazione che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.

3. La quota assegnata alla centrale/stazione è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa mediante apposita richiesta di trasferimento fondi.

Art. 7 – Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, comma 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/funzionario o altro responsabile della struttura di cui all'art. 18;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono, in ogni caso, utilizzate secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale

CAPO II
Incentivi per Lavori

Art. 8 – Graduazione della Misura Incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione dell'importo dell'opera da realizzare:

Graduazione Incentivi su LAVORI	
Importo a base procedura di affidamento	**Quota destinata all'incentivazione**
Da € 40.000,00 a € 1.000.000,00	2,0%
Da € 1.000.000,00 a soglia comunitaria	1,5%
Lavori sopra soglia comunitaria	1,0%

2. Resta fermo quanto previsto al precedente articolo 5, lettera b) in relazione al riconoscimento degli incentivi per le attività di progettazione e direzione lavori interna anche per importi

inferiori a Euro 40.000,00.

Art. 9 – Disciplina delle Varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 – Coefficienti di Ripartizione dell'Incentivo all'Interno del Gruppo di Lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

LAVORI

Attività	*Quota %*
RUP	40
Programmazione della spesa per investimenti	3
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5
Redazione del progetto esecutivo	5
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2
Predisposizione dei documenti di gara	8
Direzione dei lavori	12
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2
Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	3
Attività finanziaria e rendicontativa (se svolta dall'Ufficio Ragioneria altrimenti da sommare Regolare esecuzione)	5
Regolare esecuzione (compreso caricamento portali dedicati ed eventuale rendicontazione contributi)	5
Collaudo statico (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	3

2 Nel caso di unico dipendente individuato ai sensi del precedente articolo 3, l'incentivo verrà assegnato per intero allo stesso, sempre e comunque nei limiti di cui all'articolo 4.

3 La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

4 Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate con provvedimento del Dirigente, Funzionario titolare di E.Q o altro preposto alla struttura competente o altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione.

CAPO III
Incentivi per Servizi e Forniture

Art. 11 – Graduazione della Misura Incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Graduazione Incentivi su SERVIZI e FORNITURE	
Importo a base procedura di affidamento	**Quota destinata all'incentivazione**
Da € 40.000,00 a soglia comunitaria	2,0%
Servizi e forniture sopra soglia comunitaria	1,0%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 5.

Art. 12 – Coefficienti di Ripartizione dell'Incentivo all'Interno del Gruppo di Lavoro

1.I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

SERVIZI E FORNITURE

Attività	***Quota %***
Responsabile unico del procedimento	40
Programmazione della spesa per investimenti	5

Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	15
Redazione del progetto/Relazione descrittiva	15
Predisposizione dei documenti di gara	5
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	10
Regolare esecuzione	10

2 Nel caso di unico dipendente individuato ai sensi del precedente articolo 3, l'incentivo verrà assegnato per intero allo stesso, sempre e comunque nei limiti di cui all'articolo 4.

3 La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

4 Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate con provvedimento del Dirigente o Funzionario titolare di E.Q o altro preposto alla struttura competente o altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione

CAPO IV
Norme Comuni

Art. 13 – Principi in Materia di Valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote indicate nelle sopra riportate tabelle. Ai fini della attribuzione il Dirigente o Funzionario titolare di E.Q o altro preposto alla struttura competente o altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Dirigente o Funzionario titolare di E.Q o altro preposto alla struttura competente o di altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione è supportata da idonei elementi valutativi esplicati nella scheda di cui al successivo art. 18.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione con provvedimento motivato del Dirigente o Funzionario titolare di E.Q o altro preposto alla struttura competente o di altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Dirigente o Funzionario titolare di E.Q o altro preposto alla struttura competente o altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, al Segretario Comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività anche ai sensi e agli effetti di cui ai precedenti articoli 10 e 12.

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 1% sulla percentuale minore:

a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);

b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);

c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);

d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 16 - Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il Segretario Comunale.

2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Dirigente o Funzionario titolare di E.Q o altro preposto alla struttura dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo i seguenti criteri:

- Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli

incrementi dei costi;

- Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo; a tal fine non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 120, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Le decurtazioni di cui al presente articolo non sono comunque applicabili qualora le cause dell'incremento dei tempi o dei costi non sono imputabili al personale incaricato delle attività tecniche relative agli incentivi.
3. In ogni caso previsto al comma 1, le somme che residuano determinano un incremento del fondo per l'innovazione.

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente o Funzionario titolare di E.Q o altro preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. Nel caso di liquidazione a favore di Funzionario titolare di E.Q o altro preposto alla struttura competente, privo di qualificazione dirigenziale (ai sensi e agli effetti del sopra riportato art.16 e del presupposto articolo 45, comma 4, del D. Lgs. 36/2023) la relativa liquidazione avviene da parte del Segretario Comunale competente per ogni qualsivoglia eventuale atto presupposto, connesso e/o consequenziale,
3. Ai fini della liquidazione il Dirigente o Funzionario titolare di E.Q. o altro preposto alla struttura competente o altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno: il tipo di attività assegnata/da svolgere; la percentuale realizzata nell'anno di competenza; i tempi previsti e i tempi effettivi; l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare. (eventuale). La scheda è controfirmata dal dipendente interessato. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.

Art. 19 - Informazione e confronto

1. Il Settore personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 20 - Entrata in vigore e fase transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio (unitamente alla Delibera di relativa approvazione) e si applica alle procedure avviate dopo tale data, intendendosi come avvio la pubblicazione del Bando e/o la spedizione delle lettere di invito ovvero in caso di affidamenti diretti l'adozione della relativa Determinazione.